SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 6 marzo 2013 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 1ª seduta pubblica venerdì 15 marzo 2013, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio.

II. Costituzione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei senatori subentranti.

III. Votazione per l'elezione del Presidente.

13A02152

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 1ª seduta pubblica per venerdì 15 marzo 2013, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

1. - Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.

2. - Costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e proclamazione di deputati subentranti.

3. - Elezione del Presidente.

13A02151

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2012.

Organizzazione del Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi», in particolare l'articolo 7, comma 2.bis, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 13, comma 3, dello stesso che dispone che «al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, sono disciplinate le relative competenze senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»;

Considerato altresì che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è prevista l'istituzione dell'Ufficio stampa del capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 21 che prevede che il Dipartimento della protezione civile si articola in non più di sette Uffici ed in non più di trentaquattro servizi e si avvale altresì di un Vice Capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di pri-

ma fascia, di un consigliere giuridico, di un coordinatore dell'Ufficio stampa, nonché di un ulteriore dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rideterminare l'articolazione del Dipartimento della protezione civile adeguandone l'organizzazione alle misure introdotte dalle recenti disposizioni in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Decreta:

Art. 1.

Funzioni del Dipartimento della protezione civile

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio di Ministri – Segretariato Generale il Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato Dipartimento, è la struttura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Il capo del Dipartimento ed il vice capo Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività del Dipartimento della protezione civile.

2. Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e può sostituirlo in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di vacanza, assenza od impedimento di qualsiasi natura e durata. In particolare il vice capo Dipartimento sovrintende alle attività di competenza dell'Ufficio V - amministrazione e bilancio nonché a quelle legate alla gestione stralcio conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2.bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, così come introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

Art. 3.

Uffici e servizi

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale:

a) ufficio relazioni istituzionali;

b) ufficio I - volontariato, formazione e comunicazione;

c) ufficio II - rischi idrogeologici e antropici;

d) ufficio III - rischio sismico e vulcanico;

e) ufficio IV - gestione delle emergenze;

f) ufficio V - amministrazione e bilancio;

g) ufficio VI - risorse umane e strumentali.

2. L'ufficio relazioni istituzionali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

a) servizio rapporti con il sistema nazionale di protezione civile;

b) servizio relazioni internazionali;

c) servizio studi e ricerche.

3. L'ufficio I – volontariato, formazione e comunicazione, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

a) servizio volontariato;

b) servizio formazione;

c) servizio per la diffusione della conoscenza della protezione civile;

d) servizio comunicazione e relazioni con il pubblico.

4. L'ufficio II – rischi idrogeologici e antropici, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

a) servizio centro funzionale centrale – settore idro e settore meteo;

b) servizio rischio idrogeologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero;

c) servizio rischio ambientale;

d) servizio rischio tecnologico;

e) servizio rischio incendi boschivi e di interfaccia;

f) servizio ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi strutturali e post-emergenza.

5. L'ufficio III - rischio sismico e vulcanico, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

a) servizio pericolosità e rischio sismico;

b) servizio vulnerabilità, normativa tecnica e interventi di mitigazione;

c) servizio gestione tecnica post-evento;

d) servizio monitoraggio sismico del territorio;

e) servizio rischio vulcanico.

6. L'ufficio IV - gestione delle emergenze, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

a) servizio coordinamento della sala situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SISTEMA) ed emergenze marittime (COEMM);

b) servizio procedure, pianificazioni di emergenza ed esercitazioni;

c) servizio gestione delle risorse in emergenza;

d) servizio emergenza sanitaria e assistenza alla popolazione;

e) servizio mobilità e servizi essenziali;

f) servizio telecomunicazioni in emergenza;

g) servizio coordinamento aereo unificato (COAU).

7. L'ufficio V - amministrazione e bilancio, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

a) servizio politiche contrattuali;

b) servizio affari amministrativi;

c) servizio affari finanziari.

8. L'ufficio VI – risorse umane e strumentali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

a) servizio gestione ed organizzazione del personale;

b) servizio gestione degli immobili, autoparco e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) servizio controllo interno;

d) servizio informatica e sistemi per le comunicazioni.

9. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:

a) il vice capo del Dipartimento con funzioni vicarie;

b) il consigliere giuridico, prescelto tra i magistrati amministrativi, anche collocati in posizione di fuori ruolo, o tra gli avvocati dello Stato, è preposto al settore per gli affari giuridici, parlamentari e delle ordinanze di protezione civile. Nell'ambito di detto settore opera il servizio del contenzioso di livello dirigenziale non generale;

c) l'ufficio Stampa del capo del Dipartimento di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

d) un dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.

e) il seguente servizio di livello dirigenziale non generale:

servizio di segreteria del capo del Dipartimento presso cui è incardinato il nucleo operativo di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

Art. 4.

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante: «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile».

Roma, 7 novembre 2012

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
CATRICALÀ

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 184

13A01949

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2013.

Costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria «S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona-Scuola Medica Salernitana».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante: "Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

Visto in particolare l'art. 2 del suddetto decreto legislativo, che, al comma 1, sancisce che la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale ed università si realizza attraverso aziende ospedaliero-universitarie aventi autonoma personalità giuridica e che, al comma 2, ne individua le tipologie organizzative, alla lettera *a)* in aziende ospedaliere integrate con il Servizio Sanitario Nazionale e alla lettera *b)* in aziende ospedaliere integrate con l'università;

Visto l'articolo 8, comma 2 del richiamato decreto, che stabilisce che la realizzazione di nuove aziende ospedaliere integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)* dello stesso, deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese e della localizzazione delle strutture formative già esistenti;

Visto il suddetto comma 2 dell'articolo 8, che stabilisce che alla costituzione delle nuove aziende ospedaliero universitarie, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 517 del 1999, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la nota del 16 gennaio 2013 della Giunta Regionale della Campania indirizzata al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la quale è stata avanzata istanza al fine di avviare il procedimento, ai sensi dell' articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, per la costituzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana;

Visto il Decreto n. 7 del 16 gennaio 2013 del Presidente della Regione Campania, adottato in qualità di Commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, avente ad oggetto "Approvazione del Protocollo di Intesa tra Regione Campania e l'Università degli studi di Salerno e proposta di costituzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana. Modifiche e integrazioni ai decreti n. 136 del 19.10.2012 e n. 143 del 26.11.2012";

Tenuto conto che presso l'Università degli Studi di Salerno è attivo, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e che, dall'anno accademico 2012/2013 sono attivi i corsi di laurea sanitaria in Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Ostetricia e fisioterapia;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 29 gennaio 2013, con il quale è stata autorizzata la costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana" tra l'Azienda ospedaliera "S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" e l'Università degli Studi di Salerno, tenuto conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese concernente le professioni dei medici chirurghi e delle altre professioni sanitarie, nonché della esistenza dell'Università degli Studi di Salerno;

Vista la proposta del Ministro della salute, di concerto con Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di costituzione, nella Regione Campania, dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Giovanni di

Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana", con sede a Salerno del 30 gennaio 2013;

Decreta

Art. 1.

E' costituita, nella Regione Campania, l'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana" con sede a Salerno.

Roma, 31 gennaio 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 87

13A02044

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Auditore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Auditore (Pesaro-Urbino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Auditore (Pesaro-Urbino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvia Montagna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Auditore (Pesaro-Urbino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 gennaio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Pesaro-Urbino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 gennaio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Auditore (Pesaro-Urbino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvia Montagna.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01913

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Venegono Superiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Venegono Superiore (Varese);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Caccavone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 febbraio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 9 febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venegono Superiore (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Caccavone.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01914

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Pila e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pila (Vercelli);

Viste le dimissioni rassegnate da dieci consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pila (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Lucia Castelluccio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pila (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 15 febbraio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pila (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lucia Castelluccio.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01910

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Noci e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Noci (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, da dodici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Noci (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Minervini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a nonna di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Noci (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 febbraio 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 19 febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Noci (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Minervini.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01911

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Azzate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Azzate (Varese);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 28 gennaio 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Azzate (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Antonio De Donno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Azzate (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giovanni Dell'Acqua.

Il citato amministratore, in data 28 gennaio 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Azzate (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio De Donno.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01912

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 2013.

Indizione di due *referendum* per il distacco dei comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (Belluno) dalla regione Veneto e la loro aggregazione, rispettivamente, alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Viste le due ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione, emesse il 13 dicembre 2012 e comunicate in pari data, con le quali sono state dichiarate legittime le due richieste di *referendum*, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulate con deliberazioni dei consigli comunali di Pieve di Cadore (BL) e di Taibon Agordino (BL), per il distacco del comune di Pieve di Cadore dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia e per il distacco del comune di Taibon Agordino dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Vista altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 334 del 28 ottobre-10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Sono indetti, nel territorio dei comuni di Pieve di Cadore e di Taibon Agordino (Belluno), due *referendum* popolari per il distacco del comune di Pieve di Cadore dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia e per il distacco del comune di Taibon Agordino dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 aprile 2013, con prosecuzione delle operazioni di votazione il giorno di lunedì 22 aprile 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

13A02137

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 28.950 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 giugno 2011, 25 giugno, 24 ottobre e 23 novembre 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventiseiesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i"), con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, di cui al decreto del 25 giugno 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della ventiseiesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 giugno 2012.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 giugno 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 25 giugno 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto 25 giugno 2012, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

- per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP€i quindicennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

- per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 166 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il "Coefficiente di indicizzazione", riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 25 giugno 2012. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 febbraio 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 25 giugno 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A01936

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 febbraio 2013.

Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-2015.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 242, comma 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 174 del 2012, il quale prescrive che con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella contenente i parametri stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009 recante «Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 13 ottobre 2009;

Viste le circolari diramate dalla Direzione centrale della finanza locale F.L. n. 4 del 3 marzo 2010, F.L. n. 9 del 7 maggio 2010 e F.L. n. 14 del 2 luglio 2010 concernenti l'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e la compilazione della tabella contenente i parametri stessi;

Ravvisata l'esigenza di individuare i predetti parametri su base triennale in corrispondenza con la programmazione finanziaria triennale del sistema di bilancio degli enti locali e come, peraltro, già in precedenza previsto dal predetto decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009;

Considerata altresì l'esigenza di confermare, in linea generale, l'impianto dei parametri già previsti nel triennio precedente con talune modifiche rese necessarie sia dalle variazioni normative nel frattempo intervenute, sia per definire con maggiore dettaglio la struttura dei parametri stessi;

Considerata, pertanto, l'esigenza di individuare i parametri per il triennio 2013-2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono individuati, per il triennio 2013-2015 - per province, comuni e comunità montane - i parametri obiettivi di cui agli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il triennio per l'applicazione dei parametri decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 3.

1. Sono confermati i contenuti circa definizioni e metodologia applicativa dei parametri per la compilazione della tabella di cui al documento approvato nella Seduta del 30 luglio 2009 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fermo restando quanto consegue alle modifiche apportate ai parametri n. 2 e n. 3 dei comuni ed alla luce del maggiore dettaglio con cui vengono definiti i parametri per il triennio 2013-2015.

2. Nella metodologia applicativa del parametro relativo alla spesa di personale di province, comuni e comunità montane va, inoltre, considerato che le disposizioni di cui all'art. 76, comma 1 del decreto-legge n. 112 del 2008 sono state sostituite da quelle di cui all'art. 557-*bis* della legge 27 dicembre 2006 n. 296 introdotto dall'art. 14, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

ALLEGATO A)

PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate);

3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

ALLEGATO B)

PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

ALLEGATO C)

PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' MONTANE

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 45 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

3) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

4) Volume complessivo delle spese di personale rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II superiore al 45 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 100 per cento rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I e II, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui al, di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

8)) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

13A01951

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 febbraio 2013.

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario ALSYSTIN, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 28 paragrafo 1, 29, 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato;

Visti, inoltre, gli articoli 34-37 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, concernenti le procedure comunitarie di valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio/alla modifica di un'autorizzazione;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario ALSYSTIN ai sensi dell' art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva triflumuron, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva triflumuron è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report- *DRR)*, messo a disposizione dallo Stato membro relatore Italia in data 15 giugno 2012;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati e dagli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report- *RR)*;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2022, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa 130, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALSYSTIN, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0.5 L; 1L.

Il prodotto fitosanitario è preparato nei seguenti stabilimenti:

Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);

Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst, Francoforte - (Germania);

Bayer SAS - Villefranche (Francia).

Il prodotto fitosanitario è confezionato nell'officina dell'Impresa Bayer CropScience S.r.l. - Filago (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15711.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ALSYSTIN®

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
Inibitore della sintesi della chitina

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ALSYSTIN®

COMPOSIZIONE
100 g di Alsystin contengono:
, 39,34 g di Triflumuron puro (= 480 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officina di produzione: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte – (Germania); Bayer SAS - Villefranche (Francia)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Contenuto netto: 500 ml; 1 l
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
- per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 30 metri da corpi idrici superficiali (nei trattamenti su alberi da frutto), in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva (30 %).
- chiudere gli ugelli durante le operazioni di svolta e nel passaggio sui filari più estremi aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno.
- non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
- per proteggere le api in fase di sviluppo larvale, sfalciare le erbe in fiore nei frutteti trattati.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI E MODALITA' DI IMPIEGO
Melo, pero: contro *Cydia pomonella, Cydia molesta, Leucoptera scitella, Phyllonorycter blancardella, P. corylifoliella, Psylla pyri, Orgya antiqua, Achips podanus, Pandemis cerasana, P. heparana, Zeuzera pyrina*: 25 ml/hl (0,25 - 0,375 l/ha). Intervenire dall'inizio del volo all'inizio dell'ovodeposizione. Effettuare al massimo 2 applicazioni contro Carpocapsa (*C. pomonella*) (1° e 2° generazione) e Cidia del pesco (*C. molesta*) (3° e 4° generazione). Contro i Minatori fogliari (*L. scitella, P. blancardella, P. corylifoliella)* intervenire poco prima del picco del volo sulla 1° o sulla 2° generazione. Per il controllo della Psilla del pero (*P. pyri)* intervenire sulla 2° generazione, allo stadio "uova bianche", miscelando il prodotto con olio minerale allo 0,25 - 0,5%. Per il controllo dei Lepidotteri defogliatori e ricamatori (*O. antiqua, A. podanus, P. cerasana, P. heparana)* effettuare 1 applicazione alla comparsa delle prime larve. Contro la Zeuzera (*Z. pyrina)* effettuare 2 applicazioni a distanza di 40 giorni, bagnando bene le parti legnose, nel periodo di massimo volo degli adulti (giugno-luglio).

Pesco, nettarino, susino: contro *Phyllonorycter pomonella, Cydia molesta, Cydia funebrana, Anarsia lineatella, Zeuzera pyrina:* 25 ml/hl (0,25 - 0,375 l/ha). Intervenire dall'inizio del volo all'inizio dell'ovodeposizione. Effettuare al massimo 2 applicazioni contro la Cidia del pesco (*C. molesta*) (2° e 3° generazione) e la Cidia del susino (*C. funebrana)* (1° e 2° generazione). Contro i Minatori fogliari (*Phyllonorycter pomonella)* intervenire poco prima del picco del volo sulla 1° o sulla 2° generazione. Contro la Zeuzera (*Z. pyrina)* effettuare 2 applicazioni a distanza di 40 giorni, bagnando bene le parti legnose, nel periodo di massimo volo degli adulti (giugno-luglio).

SU TUTTE LE COLTURE EFFETTUARE AL MASSIMO 2 TRATTAMENTI PER ANNO.

PREVENZIONE DELLA RESISTENZA
Alsystin è un insetticida appartenente al Gruppo MoA 15 (classificazione IRAC) ed agisce sugli insetti inibendo la biosintesi della chitina. L'impiego ripetuto di Alsystin e dei prodotti con la stessa modalità di azione, può favorire lo sviluppo di popolazioni resistenti e determinare quindi l'inefficacia degli interventi di difesa. Per evitare l'insorgenza di resistenza è opportuno alternare prodotti a diversa modalità di azione e integrare le strategie di difesa con mezzi di controllo biologico ed agronomico.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina (ad es. polisolfuri).
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto per melo e pero, 14 giorni prima del raccolto per pesco, nettarino, susino.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

® Marchio registrato
www.bayercropscience.it
30.01.13

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...... 19 FEB. 2013

13A01919

DECRETO 19 febbraio 2013.

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CLINCHER ONE, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 28 paragrafo 1, 29 , 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato;

Visti, inoltre, gli articoli 34-37 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, concernenti le procedure comunitarie di valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio/alla modifica di un'autorizzazione;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl con sede legale in Milano, via F. Albani 65, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Clincher One ai sensi dell' art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Cyhalofop Butyl, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva cyhalofop butyl è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report - *DRR)*, messo a disposizione dallo Stato membro relatore Italia in data 15 giugno 2012;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati e dagli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report- *RR)*;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, l'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano, via F. Albani 65, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Clincher One, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0.25 L; 0.50 L; 1 L; 3 L; 5 L; 10 L; 20 L; 25 L.

Il prodotto fitosanitario è preparato nei seguenti stabilimenti:

Dow AgroSciences - Mozzanica - Italia;

Dow AgroSciences S.A.S. - Drusenheim - Francia;

Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG) - Italia;

Il prodotto fitosanitario è confezionato nelle seguenti officine:

Dow AgroSciences S.A.S. - Drusenheim - Francia;

Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG) - Italia;

Torre S.r.l. - Torrenieri - fraz. di Montalcino (SI) - Italia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15710.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CLINCHER™ ONE

Erbicida selettivo per il riso

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione di CLINCHER ONE
Cialofop-butile 20,02% (200 g/l)
Coformulanti e solventi q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences - MOZZANICA - ITALIA *(prod.)*
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM - FRANCIA *(prod. e conf.)*
Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG) - ITALIA *(prod. e conf.)*
Torre S.r.l. - Torrenieri - fraz. di Montalcino (SI) - ITALIA *(conf.)*

Taglie autorizzate: **0,25 – 0,50 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 25 litri**

Registrazione n ....: del .... del Ministero della Salute

Partita n Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono del 75% la deriva.

NORME PRECAUZIONALI
Gli operatori devono indossare adeguati indumenti protettivi: tuta da lavoro, guanti resistenti agli agenti chimici (quali guanti in laminato o in Viton), occhiali protettivi (occhialini protettivi, visiera o occhiali di sicurezza) e calzature robuste con calze.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
CLINCHER ONE è un erbicida di post emergenza selettivo per il riso. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante. Il prodotto inibisce l'enzima Acetil-Coenzima A-carbossilasi (ACCase) interferendo con la sintesi degli acidi grassi. La crescita della pianta è rallentata già dopo poche ore dall'applicazione, anche se i primi sintomi compaiono dopo 2-3 giorni mentre l'effetto finale richiede qualche settimana.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

COLTURE AUTORIZZATE: RISO

INFESTANTI CONTROLLATE: CLINCHER ONE è un erbicida specifico per il controllo dei giavoni (*Echinocloa* spp.). Il prodotto controlla anche altre infestanti graminacee quali panico delle risaie (*Panicum dichotomiflorum*), leptocloa fascicolata (*Leptochloa fascicularis*) e panico acquatico (*Paspalum disticum*). A CLINCHER ONE risultano inoltre mediamente sensibili sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*) e pabbio (*Setaria* spp.).

DOSI DI IMPIEGO: 1,5 litri ad ettaro.

EPOCA D' IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono quando il giavone ha raggiunto lo stadio di 2-3 foglie, indicativamente 15-25 giorni dopo la semina.
CLINCHER ONE, per la sua elevata selettività, può essere impiegato dalle prime fasi di sviluppo della coltura (1-2 foglie), fino allo stadio di accestimento o prima levata della stessa.

MODALITA' DI APPLICAZIONE:
CLINCHER ONE può essere impiegato sia su risaia asciutta sia su risaia allagata.
Il trattamento è da eseguire utilizzando 150-400 litri di acqua/ha, con attrezzatura in grado di assicurare un'uniforme e omogenea bagnatura.
Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario alla distribuzione, e comunque eseguire l'applicazione entro 6 ore dalla preparazione della soluzione. Qualora ciò non fosse possibile, assicurarsi di utilizzare filtri di diametro superiore ai 300 µm.
Si ricorda che un'errata distribuzione può compromettere il risultato dell'applicazione.

Applicazioni su risaia asciutta
La risaia in asciutta deve essere riallagata entro 24-48 ore dal trattamento.

Applicazioni su risaia allagata
Su risaia allagata si può intervenire in presenza di un minimo strato d'acqua. In ogni caso le foglie di giavone al momento del trattamento devono emergere da livello dell'acqua. Nei giorni successivi al trattamento non si dovrà far defluire l'acqua dalla camera. Nel caso in cui l'acqua diminuisca per percolazione e/o evaporazione, è necessario reintegrarla.

COMPATIBILITA': Si sconsiglia la miscela di CLINCHER ONE con formulati che contengano propanile o con prodotti ormonici quali 2,4-D, MCPA ed altri simili.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': CLINCHER ONE ha una elevata selettività sulle più diffuse varietà di riso indica e japonica.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere le applicazioni 60 giorni prima della raccolta.

TEMPO DI RIENTRO: non rientrare nelle aree trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta.

GESTIONE DELLA RESISTENZA
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ACCase. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e, quando possibile, adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
E' raccomandabile altresì impiegare gli erbicidi nello stadio ottimale, quando le infestanti sono piccole e in attiva crescita. CLINCHER ONE non deve essere utilizzato più di una volta per stagione e non deve essere applicato in sequenza ad erbicidi con lo stesso meccanismo d'azione.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti,** contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 FEB. 2013

13A01939

DECRETO 20 febbraio 2013.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Rocco» in comune di Castelletto d'Orba.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Rocco» in comune di Castelletto d'Orba (Alessandria) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Rocco» in comune di Castelletto d'Orba (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 20 febbraio 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A01947

DECRETO 20 febbraio 2013.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Paraviso» in comune di Lanzo d'Intelvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Paraviso» in comune di Lanzo d'Intelvi (Como) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Paraviso» in comune di Lanzo d'Intelvi (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 20 febbraio 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A01948

DECRETO 20 febbraio 2013.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte delle Rocce» in comune di Capranica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte delle Rocce» in comune di Capranica (Viterbo) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte delle rocce» in comune di Capranica (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 20 febbraio 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A01952

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 febbraio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità», in Moretta ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 54 del 6 marzo 2010, con il quale l'organismo «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità» con sede in Moretta, Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 18 febbraio 2010;

Considerato che il «Consorzio Tutela Nocciola Piemonte» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover proroga l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 febbraio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità» con sede in Moretta, Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte», registrata con il Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 18 febbraio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 14 febbraio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A01943

DECRETO 15 febbraio 2013.

Rettifica del decreto 29 gennaio 2013, relativo alla proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Cermet – Certificazione e ricerca per la qualità – Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 29 gennaio 2013 della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 38 del 14 febbraio 2013, relativo alla proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - soc. cons. a r.l.» con sede in Cadriano - Granarolo Emilia (Bologna), via Cadriano n. 23, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena»;

Visto il comma 10 del decreto sopra citato che riporta, erroneamente, «Suolo e Salute Srl» dopo l'organismo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - soc. cons. a r.l.»;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il predetto comma 10;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 10 del DM 29 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 38 del 14 febbraio 2013, è modificato come segue:

«Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 gennaio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l."».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A01942

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 febbraio 2013.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Industrial Habitat, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza";

Visto l'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante "Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria" disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli Uffici Dirigenziali Generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 4.2.1982 con il quale la S.p.A. Centrofin è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla seguente impresa del gruppo: Industrial Habitat spa in data 26.3.1982;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 25 marzo 1983, con il quale è nominato commissario il dott. Luciano Pandiani;

Visti i decreti del Ministro dello Sviluppo economico in data 10 marzo 2003, 4 aprile 2007 con il quale, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Centrofin in amministrazione straordinaria il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto il dr. Saverio Signori ed il dr. Francesco Ruscigno;

Visti i decreti del Ministro dello Sviluppo economico in data 7 gennaio 2011 e 20 dicembre 2012, con cui è stata disposta e prorogata la sospensione dalla carica di Commissario Liquidatore del dr. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 16 dicembre 2012 , con il quale è stato disposto il deposito presso la Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Torino del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale nonché della relazione accompagnatoria del Comitato di Sorveglianza;

Vista l'istanza pervenuta il 27 dicembre 2012, con la quale Commissari in carica comunicano di aver provveduto all'esecuzione del piano di riparto finale, e che è stato dato avvio alle attività dirette alla predisposizione dei libretti nominativi in favore dei creditori irreperibili, attualmente in corso di emissione per il successivo deposito presso la cancelleria del Tribunale di Torino;

Tenuto conto che, pur in presenza di contenzioso con il fisco, la procedura, in caso di soccombenza, non avrebbe risorse per far fronte alle richieste, avendo, con il riparto finale esaurito tutte le risorse disponibili per il pagamento dei creditori prededucibili e delle prime due classi di creditori privilegiati ex art. 2751-*bis*, n. 1 e n. 2 c.c. e che i Commissari non possono procedere alla costituzione nei giudizi instaurati dall'Agenzia delle Entrate innanzi alla Corte di Cassazione per l'impossibilità ad affrontare le spese ;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della norma dell'articolo 6 del DL 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Industrial Habitat Spa in a.s. con sede legale in Torino, Corso Palermo 44.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura, compresi quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze CANNATA

13A02018

DECRETO 15 febbraio 2013.

Proroga dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'Organismo «ITALCERT S.r.l.» in Milano, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. l comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo ITALCERT S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale alle verifiche periodiche, risultante agli atti della direzione generale con prot. n. 19418 del 5/02/2013;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori, e per gli artt. 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, che l'esame documentale relativo, eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL078 del 1º febbraio 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato d.P.R. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo ITALCERT Srl, nel sito operativo di viale Sarca, 336 - 20126 Milano, è autorizzato ad effettuare le attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del d.P.R. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 luglio 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 15 febbraio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A01918

DECRETO 15 febbraio 2013.

Determinazione delle capacità di stoccaggio di modulazione e delle modalità di ripartizione e allocazione delle capacità di stoccaggio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attività di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito "decreto legislativo n. 93 del 2011" recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito "art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012";

Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2001;

Ritenuto necessario aggiornare quanto stabilito nel decreto ministeriale in data 9 maggio 2001 sopra citato, in relazione a quanto stabilito nel decreto legislativo n. 93 del 2011;

Decreta:

Art. 1.

Stoccaggio di modulazione

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel seguito "Autorità", fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, per i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto.

2. In prima applicazione del presente decreto, lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera *a)*, sopra citato, relativamente all'anno di stoccaggio 1° aprile 2013 - 31 marzo 2014, è determinato in misura di circa 6.700 milioni di standard metri cubi, corrispondente alla differenza tra i seguenti due fattori:

il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi 10 anni;

il volume di gas importabile nel periodo 1° ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacità relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale nello stesso periodo e al netto delle eventuali esportazioni.

3. Con successivo decreto saranno determinati, per gli anni di stoccaggio successivi, gli obblighi di modulazione per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011.

4. Lo stoccaggio di modulazione di cui al comma 2 è assegnato dall'impresa maggiore di stoccaggio secondo procedure di asta competitiva per una parte pari a circa 2.500 milioni di standard metri cubi, determinata come valore medio delle giacenze registrate al 31 marzo, relative allo stoccaggio di modulazione allocato per le esigenze dei clienti di cui al comma 2 nei più recenti cinque esercizi contrattuali di stoccaggio, corrispondenti a quelli dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2012, non considerando quello comprendente il periodo invernale dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009, nel corso del quale si è verificata una situazione di emergenza che ha comportato una elevata erogazione.

5. La parte di stoccaggio di modulazione di circa 4.200 milioni di standard metri cubi, pari alla differenza tra il volume complessivo di cui al comma 2 e la giacenza media di cui al comma 4 è allocata da tutte le imprese di stoccaggio, a decorrere dal 18 febbraio 2013, mediante le procedure di allocazione vigenti stabilite nei Codici di stoccaggio relative a tale tipologia di stoccaggio, ai soggetti che direttamente o indirettamente forniscono gas ai clienti di cui al comma 2.

6. Le ulteriori capacità di stoccaggio, pari a circa 1.700 milioni di metri cubi, sono assegnate dall'impresa maggiore di stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2013 - 2014 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, unitamente alle capacità non allocate per i servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di cui all'art. 14, comma 1 sopra citato, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Erogazione di gas naturale dal sistema degli stoccaggi

1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacità di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del 2011, i profili di utilizzo della capacità erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilità di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. Per il periodo 1° novembre 2013 - 31 marzo 2014 gli stessi profili indicativi sono riportati nell'allegato 1.

2. Le capacità di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 6, sono allocate con profilo di utilizzo costante della capacità erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per 150 giorni, definito nel Codice di stoccaggio dell'impresa maggiore di stoccaggio.

3. Le imprese di stoccaggio pubblicano sul proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all'allegato 1, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico, e dell'eventuale indisponibilità degli impianti.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Modalità d'asta e disposizioni in materia di sicurezza del Sistema nazionale del gas naturale

1. Le modalità di effettuazione delle aste di cui all'art. 1, commi 4 e 6, sono stabilite dall'Autorità, sentito il Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, il massimo riempimento dello spazio di stoccaggio, e l'equilibrio economico e finanziario delle imprese di stoccaggio interessate, in tempo utile per il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2013 - 31 marzo 2014.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, è stabilito il limite massimo del 25% per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacità di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 6.

3. Qualora gli spazi complessivamente allocati risultino inferiori a quelli indicati all'art. 1, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, e sentita l'Autorità, può stabilire le modalità per assicurare comunque il riempimento ottimale degli stoccaggi di modulazione al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di stoccaggio e di vendita di gas naturale.

2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e comunicato alle imprese di stoccaggio per la sua attuazione, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2013

Il Ministro: PASSERA

ALLEGATO *1*

Capacità erogativa per il servizio di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Impresa maggiore di stoccaggio

Volumi mensili erogabili

Modulazione «civile»	*Novembre*	*Dicembre*	*Gennaio*	*Febbraio*	*Marzo*	TOTALE
Volumi mensili (MSmc)	600	1.000	2.570	1.480	550	**6.200**

Volume giornaliero massimo

Modulazione «civile»	*Novembre*	*Dicembre*	*Gennaio*	*Febbraio*	*Marzo*	Riferimento contrattuale
Volumi giornalieri (MSmc/g)	20,0	32,3	82,9	52,9	17,7	**52,1**

Coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi rispetto al riferimento contrattuale

Modulazione «civile»	*Novembre*	*Dicembre*	*Gennaio*	*Febbraio*	*Marzo*
Coefficienti moltiplicativi / demoltiplicativi	0,38	0,62	1,59	1,02	0,34

Situazione calcolata ipotizzando un profilo di utilizzo della capacità erogativa costante per il servizio ex D.lgs 130/10

Capacità erogativa per il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, dell'impresa di stoccaggio Edison Stoccaggio *

Volumi mensili erogabili

Modulazione «civile»	*Novembre*	*Dicembre*	*Gennaio*	*Febbraio*	*Marzo*	TOTALE
Volumi mensili (MSmc)	80	122	165	109	60	**535**

Volume giornaliero massimo

Modulazione «civile»	*Novembre*	*Dicembre*	*Gennaio*	*Febbraio*	*Marzo*	Riferimento contrattuale
Volumi giornalieri (MSmc/g)	5,3	5,3	5,3	3,9	3,2	**3,54**

Coefficienti moltiplicativi/demoltiplicativi rispetto al riferimento contrattuale

Modulazione «civile»	*Novembre*	*Dicembre*	*Gennaio*	*Febbraio*	*Marzo*
Coefficienti moltiplicativi / demoltiplicativi	1,5	1,5	1,5	1,1	0,9

* Interamente assegnati proquota

13A01941

DECRETO 15 febbraio 2013.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Fruges S.p.a. in liquidazione», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2008, con il quale le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582, «Fortune Fiduciaria S.r.l.», codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109 e «Kleos Fiduciaria S.r.l.», codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960, tutte con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato Commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2009 con il quale è stata assoggettata alla liquidazione coatta, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettere *a) b)* e *c)* del citato D.L. n. 233/86, la società «Asteria S.p.a. in concordato preventivo», con sede legale in Milano, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese al n. 01587680347;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2010 con il quale è stata assoggettata alla liquidazione coatta, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettere *a)* e *c)* del citato D.L. n. 233/86, la società «Mythos Arkè S.p.a. in concordato preventivo», con sede legale in Milano, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese al n. 11656870158;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2012 con il quale è stata assoggettata alla liquidazione coatta, ai sensi dell'art.2, comma 1, del citato D.L. n. 233/86, la società «Doride S.r.l. in liquidazione», con sede legale in Milano, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese al n. 12849800151;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2009, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie predette composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2011, con il quale, a seguito delle dimissioni dell'avv. Roberto Pincione, è stato nominato Commissario liquidatore l'avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano via Manzoni n. 12;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2012, con il quale alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle predette società fiduciarie e delle altre società del gruppo già attratte alla medesima procedura liquidatoria, è stato preposto, invece che un Commissario liquidatore unico, un collegio di tre Commissari liquidatori composto dai signori:

Prof. Avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71;

avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano via Manzoni n. 12;

dott. Avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana n. 5;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano n. 46/13 - LCA 1/13 emessa il 17 gennaio 2013 e depositata il 22 gennaio 2013, con la quale la società Fruges S.p.a. in liquidazione, con sede legale in Milano, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02816330175 - già dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 700/2011, ferma la dichiarazione di insolvenza - è stata dichiarata assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento, per effetto dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Considerato che dalla visura eseguita d'ufficio, Documento n. T 118242146 estratto dal Registro Imprese in data 23 gennaio 2013, si evince che la società Fruges S.p.a. in liquidazione ed ora in fallimento risulta essere posseduta al 50% dalla Mythos Fiduciaria S.r.l. ed al 50% dalla Fortune Fiduciaria S.r.l.;

Considerato altresì che dagli stati passivi e delle rivendiche di Mythos Fiduciaria S.r.l. in lca e di Fortune Fiduciaria S.r.l. in lca, depositati rispettivamente in data 30 marzo 2009 e 31 gennaio 2009 presso la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, risulta che le partecipazioni, entrambe al 50%, nel capitale di Fruges S.p.a. sono state ammesse a rivendica per effetto di mandati fiduciari;

Considerato quanto comunicato con mail 31 gennaio 2013, prot. n. 0017957 del 4 febbraio 2013 dalla procedura di lca, a proposito del reperimento di documentazione in procedura che individua i fiducianti che risultano aver conferito mandato alle predette fiduciarie per la amministrazione della proprietà del capitale sociale di Fruges S.p.a. in:

Asteria S.p.a., ora in lca, per il 50%, successivamente ceduto a Forma S.r.l., successivamente fusa in Mythos Arkè S.p.a. in liquidazione, ora in lca;

Doride S.r.l., ora in lca, per il residuo 50%;

Ritenuto, pertanto, che l'assetto societario di Fruges S.p.a. coincide con quanto rilevabile dalla predetta visura camerale e che la società Fruges S.p.a. risulta essere controllata direttamente e indirettamente da società poste in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 3 del citato D.L. n. 233/86, di dover assoggettare la società Fruges S.p.a. alla liquidazione coatta amministrativa convertendo il fallimento n. 700/11 ai sensi degli articoli 197 e segg. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, preponendo alla relativa procedura i medesimi Commissari liquidatori e lo stesso Comitato di sorveglianza già nominati per le predette società Mythos Fiduciaria S.r.l., Fortune Fiduciaria S.r.l. e Kleos Fiduciaria S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società Fruges S.p.a. in liquidazione ed ora in fallimento, con sede legale in Milano, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02816330175 è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del Commissario liquidatore

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Fruges S.p.a. è preposto un collegio di tre Commissari liquidatori composto dai signori:

Prof. Avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71;

avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano via Manzoni n. 12;

dott. Avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana n. 5;

Art. 3.

Nomina del Comitato di sorveglianza

Alla predetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il Comitato di sorveglianza delle società fiduciarie predette composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Art. 4.

Disposizioni esecutive

1. Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, nonché alla Cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

2. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 15 febbraio 2013

Il Ministro: PASSERA

13A01950

DECRETO 15 febbraio 2013.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Clizia S.r.l. in liquidazione», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1 agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2008, con il quale le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582, «Fortune Fiduciaria S.r.l.», C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109 e «Kleos Fiduciaria S.r.l.», C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960, tutte con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato Commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2009 con il quale è stata assoggettata alla liquidazione coatta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a) b)* e *c)* del citato D.L.233/86, la società «Asteria S.p.a. in concordato preventivo», con sede legale in Milano, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese al n. 01587680347 ;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2010 con il quale è stata assoggettata alla liquidazione coatta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *c)* del citato D.L.233/86, la società «Mythos Arkè S.p.a. in concordato preventivo», con sede legale in Milano, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese al n. 11656870158;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2012 con il quale è stata assoggettata alla liquidazione coatta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato D.L.233/86, la società «Doride S.r.l. in liquidazione», con sede legale in Milano, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese al n. 12849800151;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2009, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie predette composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2011, con il quale, a seguito delle dimissioni dell'avv. Roberto Pincione, è stato nominato Commissario liquidatore l'avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano Via Manzoni 12;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2012, con il quale alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle predette società fiduciarie e delle altre società del gruppo già attratte alla medesima procedura liquidatoria, è stato preposto, invece che un Commissario liquidatore unico, un collegio di tre Commissari liquidatori composto dai signori:

prof. avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II 71;

avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano Via Manzoni 12;

dott. avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano n. 47/13 – LCA 2/13 emessa il 17 gennaio 2013 e depositata il 22 gennaio 2013, con la quale la società Clizia S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Milano, C.F., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02903810162 - già dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 700/2011, ferma la dichiarazione di insolvenza - è stata dichiarata assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non piu' al fallimento, per effetto dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1 agosto 1986, n. 430;

Considerato che dalla visura eseguita d'ufficio, Documento n. T 118242780 estratto dal Registro Imprese in data 23 gennaio 2013, si evince che la società Clizia S.r.l. in liquidazione ed ora in fallimento risulta essere posseduta al 50% dalla Mythos Fiduciaria S.r.l. ed al 50% dalla Fortune Fiduciaria S.r.l. ;

Considerato altresì che dagli stati passivi e delle rivendiche di Mythos Fiduciaria S.r.l. in lca e di Fortune Fiduciaria S.r.l. in lca , depositati rispettivamente in data 30 marzo 2009 e 31 gennaio 2009 presso la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, risulta che le partecipazioni, entrambe al 50%, nel capitale di Clizia S.r.l. sono state ammesse a rivendica per effetto di mandati fiduciari;

Considerato quanto comunicato con mail 31 gennaio 2013, prot.n. 0017957 del 4 febbraio 2013 dalla procedura di lca a proposito del reperimento di documentazione in procedura che individua i fiducianti che risultano aver conferito mandato alle predette fiduciarie per la amministrazione della proprietà del capitale sociale di Clizia S.r.l. in:

Asteria S.p.a., ora in lca, per il 50%, successivamente ceduto a Creneide S.r.l., successivamente fusa in Mythos Arkè S.p.a. in liquidazione, ora in lca;

Doride S.r.l. , ora in lca, per il residuo 50%;

Ritenuto, pertanto, che l'assetto societario di Clizia S.r.l. coincide con quanto rilevabile dalla predetta visura camerale e che la società Clizia S.r.l. risulta essere controllata direttamente e indirettamente da società poste in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 3 del citato D.L. 233/86, di dover assoggettare la società Clizia S.r.l. alla liquidazione coatta amministrativa convertendo il fallimento n. 704/11 ai sensi degli artt. 197 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, preponendo alla relativa procedura i medesimi Commissari liquidatori e lo stesso Comitato di sorveglianza già nominati per le predette società Mythos Fiduciaria S.r.l., Fortune Fiduciaria S.r.l. e Kleos Fiduciaria S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società Clizia S.r.l. in liquidazione ed ora in fallimento, con sede legale in Milano, C.F., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02903810162 è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del Commissario liquidatore

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Clizia S.r.l. è preposto un collegio di tre Commissari liquidatori composto dai signori:

prof. avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II 71;

avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano Via Manzoni 12;

dott. avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5.

Art. 3.

Nomina del Comitato di sorveglianza

Alla predetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il Comitato di sorveglianza delle società fiduciarie predette composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente.

Art. 4.

Disposizioni esecutive

1. Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizio¬ne nel Registro delle Imprese di Milano, nonché alla Cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

2. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 15 febbraio 2013

Il Ministro: PASSERA

13A02157

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 febbraio 2013.

Ordinanza di protezione civile diretta a favorire il regolare subentro della regione Liguria nelle attività di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3488 del 29 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 54).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3488 del 29 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli interventi volti alla definitiva bonifica del relitto principale della VLCC Haven.";

Visto, in particolare, l'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3977 in data 8 novembre 2011;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del 22 gennaio 2013 del Soggetto attuatore;

Vista la nota del 14 dicembre 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa della regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi di bonifica del relitto principale della VCCL Haven, nonché a quelli di miglioramento della qualità delle acque costiere dei comuni di Arenzano e Cogoleto e del litorale di Genova Vesima.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Il Soggetto attuatore di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3488 del 29 dicembre 2005 e successive modificazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire al Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria, tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione.

4. Il Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi, della collaborazione della strutture dell'Amministrazione provinciale, degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, i quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata e sulla base di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 3 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5660 che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano sarà oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Liguria.

7 A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6, le risorse residue relative al predetto Accordo giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Liguria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 6.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2013

Il capo del dipartimento
GABRIELLI

13A02016

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 6 febbraio 2013.

Avvio di un'indagine conoscitiva in vista della redazione di un Libro bianco sulla «Televisione 2.0 nell'era della convergenza». (Delibera n. 93/13/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 6 febbraio 2013;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lett. *c)*, n. 3);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, n. 215, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, e successive modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la Direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

Vista la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle Regioni sull'applicazione della direttiva 2010/13/UE che riconosce l'importanza di seguire attentamente gli sviluppi tecnologici della televisione connessa o ibrida in quanto il quadro normativo istituito dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi dovrà confrontarsi con i modelli di visione e di distribuzione legati a tali sviluppi tecnologici e che, pertanto, la commissione prevede di approfondire la propria analisi anche tramite l'avvio di un processo di consultazione in vista dell'elaborazione di un documento programmatico sulla televisione connessa;

Considerato che la Commissione intende formulare una risposta strategica dell'Europa per valorizzare al massimo le opportunità esistenti per i cittadini e per il settore audiovisivo europeo e affrontare le sfide strategiche poste dalla televisione connessa;

Considerato che alle modalità di diffusione dei contenuti attraverso reti terrestri e satellitari si aggiunge, ora, anche l'offerta su protocollo IP, attraverso vari modelli di fruizione, che vedono lo sviluppo di nuovi servizi convergenti (televisione connessa) offerti da operatori del settore delle comunicazioni prima storicamente separati, quali i fornitori di contenuti tradizionali, i fornitori di servizi media, i carrier di telecomunicazioni nonché le imprese del web;

Considerato che la rapida evoluzione delle modalità di accesso alle nuove forme di piattaforme televisive digitali sta riconfigurando l'offerta dei contenuti, le modalità di consumo da parte dell'utenza, i diversi modelli di business adottati dalle imprese;

Considerato che lo sviluppo della cd. connected tv avrà conseguenze sul controllo della pubblicità e dei contenuti, sull'efficacia delle misure di promozione delle opere europee, questioni di diritti di proprietà intellettuali, la protezione dei minori, la protezione dei dati e l'alfabetizzazione mediatica dei gruppi più vulnerabili;

Considerato che con l'implementazione di reti a larga banda e la conseguente diffusione di velocità sempre più elevate di internet e con l'aumento di dispositivi connessi e di contenuti disponibili, la televisione connessa si espanderà ad un ritmo relativamente elevato nei prossimi anni;

Considerato che è previsto il lancio da parte della Commissione di una consultazione pubblica sulla televisione connessa con l'obiettivo di garantire che i cittadini europei possano pienamente utilizzare questi nuovi servizi e abbiano un accesso di qualità alle opere audiovisive anche attraverso dispositivi connessi, e nel contempo che siano adeguatamente tutelati;

Rilevata l'esigenza di approfondire, attraverso apposita indagine conoscitiva, tutti gli aspetti propri delle molteplici fasi del processo di innovazione dei contenuti diffusi su reti di comunicazione elettronica, nonché gli impatti sul mercato del settore proprio di riferimento e le previsioni in termini di sviluppo culturale, economico e sociale derivanti da tale processo al fine di addivenire alla redazione di un Libro Bianco sulla «Televisione 2.0 nell'era della convergenza»;

Visto il documento per la consultazione proposto congiuntamente dalla Direzione Servizi Media e dalla Direzione Reti e Servizi di comunicazione elettronica;

Udita la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È indetta una indagine conoscitiva, volta ad investigare sugli aspetti complessivi relativi ai nuovi servizi di televisione su protocollo IP nel settore delle comunicazioni elettroniche, e, in particolare, sugli aspetti concernenti la struttura del mercato e la relativa catena del valore, i modelli di business, i possibili sviluppi della domanda e dell'offerta, le modalità di accesso alle piattaforme, le problematiche di interoperabilità tra piattaforme, la competizione tra le differenti piattaforme distributive, lo sviluppo in termini di concorrenza e pluralismo, la garanzia di accesso ai contenuti, i benefici sull'utente finale e le previsioni in termini di sviluppo culturale, economico e sociale, in vista della redazione di un Libro Bianco sulla «Televisione 2.0 nell'era della convergenza».

2. Le modalità di consultazione e il testo della suddetta indagine conoscitiva contenente gli elementi di interesse dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B delle presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nel corso dell'indagine conoscitiva l'Autorità può organizzarsi in gruppi di studio ed avvalersi di ulteriori competenze ed esperienze specialistiche del settore della comunicazione elettronica e dell'industria dei media. Possono essere, altresì, disposte audizioni delle parti interessate, su richiesta di queste ultime o dell'Autorità stessa. I termini dell'indagine conoscitiva possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A e B, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e integralmente sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 febbraio 2013

Il Presidente: CARDANI

13A01940

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Alprazolam Angenerico» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 36/2013 del 12 febbraio 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ALPRAZOLAM ANGENERICO.

Confezioni:

A.I.C. n. 033980 018 - 0,25 mg compresse 20 compresse;

A.I.C. n. 033980 020 - 0,50 mg compresse 20 compresse;

A.I.C. n. 033980 032 - 1 mg compresse 20 compresse.

Titolare AIC: Angenerico S.p.a.

Procedura nazionale con scadenza il 20/05/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2012/2547 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01920

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Nefazol» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 35/2013 del 12 febbraio 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: NEFAZOL.

Confezioni: A.I.C. n. 033123 011 - 1g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

Titolare AIC: New Research s.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 23/08/2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01921

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Maxaquin» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 34/2013 del 12 febbraio 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: MAXAQUIN

Confezioni: 027943 048 400 mg compresse rivestite con film - 5 compresse

Titolare AIC: Meda Pharma S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 02/01/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Sono approvate altresì le variazioni N1B/2012/2540 e VN2/2012/252 relative all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01922

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Amlopol» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 30/2013 del 30 gennaio 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: AMLOPOL

Confezioni:

038075 014 - 5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE DIVISIBILI

038075 026 - 10 MG COMPRESSE 14 COMPRESSE

Titolare AIC: Polifarma S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 31/12/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01923

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Micetal» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 33/2013 del 12 febbraio 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: MICETAL

Confezioni:

032315018 1% crema, tubo 30 g

032315020 1% gel, flacone 100 g

Titolare AIC: Scharper S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 31/01/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01924

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gliconorm» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 20/2013 del 30 gennaio 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: GLICONORM

Confezioni: 031995 018 5 mg + 500 mg compresse rivestite con film, 36 compresse divisibili

Titolare AIC: Abiogen Pharma SpA

Procedura Nazionale

con scadenza il 04/01/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

Da:

018 5 mg + 500 mg compresse rivestite con film. 36 COMPRESSE

A:

018 5 mg + 500 mg compresse rivestite con film. 36 COMPRESSE DIVISIBILI

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01925

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di mantenimento e valorizzazione della ciminiera dismessa a modifica della prescrizione n. 1c) del provvedimento di esclusione n. 3479 del 25 marzo 2002 relativo alla centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio, presentato dalla società A2A S.p.A., in Brescia.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2013-0004576 del 21/02/2013 è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di mantenimento e valorizzazione della ciminiera dismessa a modifica della prescrizione n. 1c) del provvedimento di esclusione n. 3479 del 25/03/2002 relativo alla centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (Mantova), presentato dalla società A2A S.p.A., con sede in via Lamarmora n. 230 Brescia;

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

«http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimenti-vas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A01917

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria della società IPLOM S.p.a. in Busalla.

Si rende noto che. con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DEC - MIN - prot. n. 0000046 del 14 febbraio 2013, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società IPLOM S.p.A., identificata dal codice fiscale 02242120109, con sede legale in Busalla (Ge), Via C. Navone, n. 3/b. per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Busalla (Ge). ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero. agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A02017

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione dei decreti ministeriali relativi alla modifica ed integrazione dei settori artistico disciplinari e degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma accademico di primo livello degli istituti superiori di studi musicali.

Con i decreti ministeriali n. 119 e n. 120, del 20 febbraio 2013, sono stati modificati ed integrarti, rispettivamente, il D.M. 3 luglio 2009, n. 90, concernente la definizione dei settori artistico disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari, ed il D.M. 30 settembre 2009, n.124, concernente la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma accademico di primo livello, degli Istituti Superiori di Studi Musicali.

Il testo integrale dei predetti decreti è consultabile sul sito web, all'indirizzo http://miur.it, nel settore Alta Formazione Artistica e Musicale, sia nella rubrica "notizie" che nella rubrica "offerta formativa".

13A01935

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «PLASMALIFE» Plasma equino fresco congelato per cavalli.

Provvedimento n. 134 dell'11 febbraio 2013

Medicinale veterinario «PLASMALIFE» Plasma equino fresco congelato per cavalli.

Confezione: sacca da 950 ml in PVC - A.I.C. n. 104114018.

Titolare A.I.C.: Società Il Ceppo S.a.s. con sede in Via di Monteresi, 3 - 53035 - Monteriggioni (SI) Cod. Fisc. 00896660529.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: Cancellazione della definizione di «Equide non DPA» e attribuzione del tempo di attesa «zero giorni».

Variazione tipo II: Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche: aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della specie di destinazione che passa da «Cavalli non DPA» a «Cavalli».

Viene, altresì, inserito il tempo di attesa per la specie dei cavalli, pari a «zero giorni».

Si autorizza, inoltre, la modifica del punto 4.2 «Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione» del RCP e corrispondenti punti del foglietto illustrativo e delle etichette che vengono così autorizzati: «Il plasma equino è utilizzato per incrementare le IgG in puledri ipogammaglobulinemici (IgG < 8g/l) per mancato trasferimento dell'immunità colostrale nel periodo compreso dalla nascita ai 6 giorni di età».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01944

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «AMOXICILLINA TRIIDRATO» 80% Chemifarma, Polvere solubile ad uso in acqua da bere per broilers, tacchini e suini.

Provvedimento n. 120 del 5 febbraio 2013

Medicinale veterinario «AMOXICILLINA TRIIDRATO» 80% Chemifarma, Polvere solubile ad uso in acqua da bere per broilers, tacchini e suini

Confezioni:

barattolo da 143 g - A.I.C. n. 103727018;

barattolo da 1430 g - A.I.C. n. 103727020;

busta da 143 g - A.I.C. n. 103727032;

busta da 500 g - A.I.C. n. 103727044;

busta da 1430 g - A.I.C. n. 103727057.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede in via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 - Forlì - Cod. Fisc. 00659370407.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: Modifiche denominazione del medicinale;

Variazione tipo II: Modifica tempi di attesa suini.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica di denominazione del medicinale:

da: «AMOXICILLINA TRIIDRATO» 80%;

a: «AMOXIFARMA» 800 mg/g.

Si autorizza, inoltre, la modifica dei tempi di attesa dei suini: carne e visceri: da 9 giorni a 1 giorno.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Carni e visceri:

suini: 1 giorno;

broilers: 1 giorno;

tacchini: 2 giorni.

Non somministrare a galline ovaiole e a tacchini che producono uova destinate al consumo umano o alla riproduzione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01945

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «CEFOVET L» 300 mg Sospensione intramammaria per vacche da latte.

Provvedimento n. 135 dell'11 febbraio 2013

Medicinale veterinario «CEFOVET L» 300 mg Sospensione intramammaria per vacche da latte.

Confezione: scatola da 2 tubi-siringa da 6 g + 2 salviette disinfettanti - A.I.C. n. 102405014.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - Cod. Fisc. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del numero di unità in un imballaggio al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta delle seguenti nuove confezioni:

scatola da 10 tubi-siringa da 6 g + 10 salviette disinfettanti - A.I.C. n. 102405026;

scatola da 20 tubi-siringa da 6 g + 20 salviette disinfettanti - A.I.C. n. 102405038.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono:

scatola da 2 tubi-siringa da 6 g + 2 salviette disinfettanti - A.I.C. n. 102405014;

scatola da 10 tubi-siringa da 6 g + 10 salviette disinfettanti - A.I.C. n. 102405026;

scatola da 20 tubi-siringa da 6 g + 20 salviette disinfettanti - A.I.C. n. 102405038.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01946

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'Organismo SVV Stazione Sperimentale del Vetro, in Murano ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 15 febbraio 2013 della Direzione generale M.C.C.V.N.T, all'Organismo SVV Stazione Sperimentale del Vetro con sede in Murano, via Briati, 10, già Organismo notificato alla Commissione europea, è rinnovata l'autorizzazione alla valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale Laboratorio di prova dei prodotti da costruzione di per la norma di seguito riportata: EN1748-2-2. La norma oggetto della richiesta non è interessata dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

13A01915

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo TECNOPROVE s.r.l., in Ostuni ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 15 febbraio 2013 della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo Tecnoprove srl., con sede in via dell'Industria, sn 72017 Ostuni (Brindisi), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione ed ispezione di prodotti da costruzione per la norma di seguito riportata: EN 1090-1-2009 . La norma oggetto della richiesta non è interessata dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel d.m. 9/05/2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

13A01916

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2013, recante: «Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito il territorio delle province di Cosenza e Potenza.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 2013).

La natura del provvedimento di cui in epigrafe, pubblicato nel sommario e a pag. 2, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi : "DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI";

inoltre, prima delle premesse, dove è scritto:

"IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 *OTTOBRE 2012*",

deve intendersi:

"IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 *FEBBRAIO 2013*".

13A02062

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-055) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.